

dossier

Aprile 2018

Schema di D.Lgs. concernente modifiche
al D.Lgs. recante disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
112, recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale

Atto del Governo n. 19



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 10



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 10

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017</i>).....	1
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017</i>).....	2
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017</i>).....	2
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017</i>).....	2
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017</i>).....	3
Articolo 8 (<i>Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017</i>).....	3
Articolo 9 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	9

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	19	
Titolo breve:	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale	
Riferimento normativo:	Articoli 1, commi 2, lettera c), 3, 5 e 7, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

Articolo 1 **(Oggetto)**

Il comma 1 afferma che il decreto legislativo n. 112 del 2017 è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del citato decreto legislativo n. 112.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 2 **(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017)**

L'articolo 2, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2007, modifica parzialmente la disciplina giuridica delle imprese sociali di inserimento lavorativo, nelle quali sono occupate particolari categorie di soggetti svantaggiati, specificando che, al fine di considerare comunque di interesse generale l'attività d'impresa (indipendentemente dal suo oggetto), i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento UE n. 651/2014, oltre a non poter contare per più di un terzo ai fini del computo dei lavoratori svantaggiati complessivi (a loro volta non inferiori al 30% del totale), non possono essere conteggiati per più di 24 mesi dall'assunzione.

La RT afferma che da tale disposizione non derivano effetti onerosi per la finanza pubblica.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 3 **(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017)**

Il comma 1, inserendo il comma 2-*bis* nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, esclude che, ai fini di cui ai commi 1 (destinazione di utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività o

ad incremento del patrimonio) e 2 (divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione) del medesimo articolo 3, si considera distribuzione, sia pur indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata, ai sensi dell'articolo 2545-*sexies* del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.

La RT, dopo averlo descritto, esclude che l'articolo generi effetti onerosi per la finanza pubblica.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

Il comma 1, modificando l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, consente alle associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del DPCM 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo n. 207 del 2001, la possibilità di esercitare attività di direzione o coordinamento ovvero di controllare un'impresa sociale.

La RT, dopo aver sottolineato che l'articolo riguarda gli ex IPAB, privatizzati a partire dagli anni '90, afferma che dalla disposizione non derivano effetti onerosi per la finanza pubblica.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

Il comma, intervenendo sull'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, fa salva per le imprese sociali la disciplina del codice civile già prevista per le società cooperative in tema di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

La RT, dopo aver segnalato il carattere più restrittivo della disciplina codicistica relativa alle cooperative nelle materie *de quibus*, esclude che l'articolo comporti oneri finanziari.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

Il comma 1, modificando l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, specifica che il rapporto di 8:1 fra la retribuzione annua lorda massima e quella minima nell'ambito dell'impresa sociale deve essere rispettato, facendo però salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), ai sensi del quale non si considera distribuzione indiretta di utili (quindi vietata) la corresponsione ai

lavoratori dell'impresa sociale di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi se correlati a comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di alcune delle attività di interesse generale.

Inoltre, aggiungendo il comma *2-bis* al medesimo articolo, dispone che le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi.

La RT, dopo aver illustrato la prima modifica apportata dal presente articolo, rappresenta che il nuovo comma *2-bis* persegue l'obiettivo di limitare in maniera più adeguata l'impiego dei volontari nelle imprese sociali, evitando il rischio di possibili comportamenti illegali o comunque elusivi delle previsioni giuslavoristiche. Tale disposizione non è comunque generativa di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare per i profili di competenza.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

Il comma 1 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

In particolare, la lettera a) proroga dal 20 luglio 2018 al 20 gennaio 2019 il termine entro il quale le imprese sociali già costituite al 20 luglio 2017 devono adeguarsi alle disposizioni del citato decreto legislativo, mentre la lettera b) prevede che la possibilità, già prevista, di modificare entro il medesimo termine (come aggiornato) i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia finalizzata al loro adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili o all'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

La RT sottolinea la natura ordinamentale della norma, che pertanto non è foriera di oneri.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

L'articolo in esame modifica in più parti l'articolo 18 del D.Lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale; si rammenta nel merito che l'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea¹. In particolare:

le modifiche contenute nella lettera a) concernono:

- il comma 1, che ribadisce la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva² nonché degli utili e degli avanzi di gestione destinati ad apposite riserve per lo svolgimento dell'attività statutaria o ad

¹ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

² Di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. 112/2017.

incremento del patrimonio³. Tuttavia, rispetto alla disciplina vigente non è più prevista l'effettiva destinazione degli utili e degli avanzi di gestione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti⁴. Inoltre si dispone⁵ che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio fiscale dell'esenzione dall'imposizione sui redditi; in tal caso la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle riserve stesse.

- il comma 2 il quale, nel testo risultante dalle modifiche, dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del TUIR⁶; tale norma si applica solo se determina un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1⁷. La modifica si è resa necessaria al fine di escludere effetti di doppia imposizione (c.d. effetto imposte su imposte) che si verificano come conseguenza dell'applicazione del citato articolo 83 del TUIR in quanto per i soggetti in argomento tutto o una parte dell'utile sarà destinato a specifiche riserve⁸ e la parte accantonata non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. Poiché però la parte di riserva è correlata all'utile netto accantonato e non al reddito imponibile, si può produrre il citato effetto di doppia imposizione⁹. Inoltre la novella specifica che la norma è applicabile solo se la variazione in diminuzione determina un utile o un maggior utile destinato ad incremento del patrimonio: non si utilizza quindi nell'ipotesi in cui l'utile sia distribuito in favore dei soci. Viene invece eliminata la vigente disposizione con la quale si prevede che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile¹⁰ gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT.

Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), f) riguardano i commi da 3 a 5 dell'articolo 18 del citato D.Lgs. 112/2017, concernenti le agevolazioni fiscali (detrazione d'imposta a fini IRPEF e deduzione dal reddito a fini IRES) riferite al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più imprese sociali (incluse le società cooperative). Si ricorda che le citate agevolazioni valgono anche nel caso di atti di dotazione e di contributi di qualsiasi natura posti in essere in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale. Con le modifiche all'esame si precisa che l'agevolazione concerne gli investimenti successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 destinati a società e/o fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Si prevede inoltre che l'investimento detraibile o deducibile debba esser mantenuto per almeno 5 anni (in luogo dei 3 anni indicati nella disciplina vigente).

La novella operata dalla lettera g) risponde ad una esigenza di coordinamento, modificando il richiamo normativo relativo alla non applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

³ Di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 112/2017.

⁴ E che venivano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

⁵ In relazione illustrativa si legge che la previsione è mutuata dalla disciplina tributaria sulle cooperative.

⁶ Per effetto del quale il reddito imponibile si ottiene apportando all'utile risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti dall'applicazione dei criteri stabiliti nella legislazione vigente. Variazioni in aumento possono essere determinate dalle imposte sui redditi che non sono ammesse in deduzione e che concorrono a determinare il reddito complessivo.

⁷ Cioè nel caso di destinazione di utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

⁸ Di cui al citato articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 112/2017.

⁹ Che può essere neutralizzato mediante una variazione in diminuzione corrispondente alla variazione in aumento operato con riferimento alle imposte stanziare in bilancio.

¹⁰ Ai fini delle imposte dirette.

L'intervento consegue al fatto che la pertinente norma¹¹, a cui il D.Lgs. 112/2017 in argomento si riferiva, è stata sostituita dal vigente articolo 9-*bis* del citato D.L.50/2017.

La lettera h) introduce due nuovi commi:

- il comma 8-*bis* il quale, per agevolare lo scambio di informazioni, dispone che le Amministrazioni vigilanti trasmettano all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, affinché vengano assunti i conseguenti provvedimenti. A tal fine l'Amministrazione finanziaria fornisce alle Amministrazioni vigilanti gli elementi utili per la valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale¹².
- il comma 8-*ter* prevede che in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 18 in commento, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applichi l'articolo 2445-*sexiesdecies* del codice civile, in materia di gestione commissariale.

La RT in merito al comma 1 specifica che lo stesso esprime i medesimi concetti, sottesi alla disciplina vigente ma in forma più semplice e coordinata con l'impianto civilistico del decreto; viene prevista a tal fine la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva (articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 112/2017). In tal modo si evita di duplicare all'interno dell'articolo 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato articolo 3 che si occupa di regolare l'assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali. Segnala inoltre che nella nuova formulazione risulta imponibile qualunque distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Evidenzia poi che la novella contiene un'importante precisazione in merito all'utilizzo delle riserve in argomento a copertura delle eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dal regime fiscale agevolato; in questo caso la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle riserve stesse.

Con il comma 2 si introduce un'ulteriore delucidazione escludendo che le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire, a loro volta, un elemento imponibile (c.d. effetto imposte su imposte). Si vuol così prevenire "*ogni possibile contestazione o dubbio interpretativo, evitando che l'importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento*". Conclude evidenziando che, trattandosi di una riscrittura del testo in termini chiarificatori, non si ravvisano effetti finanziari.

Per quanto attiene i commi da 3 a 5 del citato articolo 18 del D.Lgs. 112/2017, la RT segnala che le modifiche alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, sono volte a precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni; così facendo la disciplina viene allineata a quanto previsto dall'articolo 25 del D.L. 179/2012 sulle *start-up* innovative, misura già approvata dalla Commissione europea. Pertanto si abroga il riferimento temporale precedente che riguardava la costituzione dell'impresa sociale nell'arco dei trentasei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 che avrebbe permesso la fruizione

¹¹ L'articolo 7-*bis* del D.L.193/2016, abrogato dall'articolo 9-*bis*, comma 18, D.L. 50/2017.

¹² Di cui all'articolo 15, comma 8.

dell'agevolazione senza alcun limite temporale successivamente al decorso dei trentasei mesi previsti; contestualmente il periodo minimo di detenzione dell'investimento viene innalzato da tre a cinque anni con finalità di rafforzarne la stabilità nel tempo. Conclude evidenziando che le disposizioni in argomento non comportano maggiori oneri finanziari.

Infine con riferimento al comma 8-*bis* aggiuntivo specifica che esso disciplina, analogamente a quanto previsto dall'articolo 94 del codice del Terzo settore, in tema di controlli, lo scambio delle informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici effettuati dalle competenti Amministrazioni. Evidenzia che queste ultime dovranno svolgere le attività in parola con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Effetti onerosi vengono infine esclusi in ragione del contenuto ordinamentale del comma 8-*ter*, in tema di sanzioni.

Per i profili di quantificazione si evidenzia, in prima analisi, che l'efficacia della disciplina fiscale in argomento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 , paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, si ricorda, prescrive che alla Commissione debbano essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e che lo Stato membro non possa dare esecuzione alle misure progettate prima che, all'esito di una procedura, si sia giunti ad una decisione finale circa la compatibilità del progetto con il mercato interno. Poiché, in pendenza del procedimento, l'impatto finanziario non ha luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che lo stesso interesserà periodi di imposta a venire, nel presupposto ed a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione.

Per la valutazione sulla effettiva decorrenza degli oneri, appare quindi utile un aggiornamento in ordine allo stato della procedura predetta.

Si ricorda che all'art. 18 del D.LGS 112/2017 sono stati associati alla data del 19 maggio 2017 effetti finanziari complessivi di seguito rappresentati:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
IRES/IRPEF	0	-5,42	-3,1

Si evidenzia che l'andamento finanziario rappresentato tiene conto sia del fatto che la manifestazione finanziaria assume rilievo, di norma, l'anno successivo a quello in cui l'investimento agevolabile è effettuato sia del meccanismo del saldo/acconto. Tuttavia, il tempo trascorso in assenza della richiamata autorizzazione avrebbe dovuto suggerire la necessità di un aggiornamento dell'andamento predetto, essendo ipotizzabile uno slittamento in avanti dell'impatto finanziario effettivo delle misure in esame; in particolare per l'onere indicato per l'anno 2018 - dovuto al meccanismo del saldo/acconto - che non troverebbe capienza nello stanziamento previsto per l'anno 2019.

Sul punto appaiono necessari chiarimenti in quanto l'importo contabilizzato nei tendenziali per l'anno 2019 potrebbe risultare insufficiente rispetto all'onere indicato per il 2018 e, prendendo a riferimento gli importi di cui alla RT originaria, in misura pari alla differenza.

L'aggiornamento delle risultanze espresse nella RT associata all'art. 18 D.Lgs. 112/2017 si ripropone anche in relazione alle altre rappresentazioni degli andamenti finanziari di alcune delle disposizioni del medesimo articolo 18¹³.

Con specifico riguardo alle novelle all'art. 18 del D.Lgs. 112/2017 che lo schema in titolo delinea alle lettere da b) ad f), si evidenzia quanto segue.

Le modifiche intervengono sulla disciplina che agevola fiscalmente gli investimenti nel capitale sociale delle imprese sociali, effettuati da persone fisiche ovvero da soggetti IRES.

Come si legge nella relazione illustrativa dello schema in titolo, l'obiettivo perseguito è quello di precisare che il beneficio tributario (detrazione IRPEF ovvero deducibilità IRES) riguarda le operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 ed eseguite in favore di soggetti che abbiano acquistato la qualifica di imprese sociali da non più di cinque anni, nell'ottica di allineare in tal modo la regolamentazione di settore con quella prevista per le *start-up* innovative.

Di contro il testo vigente permetterebbe di poter fruire dell'agevolazione sugli investimenti, senza alcun limite temporale successivamente al decorso dei trentasei mesi previsti¹⁴. Si ricorda infatti che l'art. 18, del D.Lgs. 112/2017, nel testo vigente di cui ai commi 3, 4 e 5 individua quali destinatarie degli investimenti agevolabili una o più società, incluse società cooperative, ovvero fondazioni: *"che abbiano acquisto la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data"*.

Nello specifico lo schema in commento chiarisce:

- che l'investimento agevolabile è soltanto quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017;
- che destinatarie dell'investimento sono le società e/o le fondazioni *"che abbiano acquisto la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni"*;
- che, per le società destinatarie dell'investimento agevolabile, si espungono i riferimenti sia all'acquisizione della qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del citato DLGS 112 sia alla costituzione *"da non più di trentasei mesi dalla medesima data"*;

¹³ Laddove la tabella di cui sopra riproduce l'impatto finanziario riferito all'intero articolo 18.

¹⁴ Le modifiche di cui allo schema in titolo nella materia fiscale risponderebbero ad una esigenza di chiarezza interpretativa alla quale si associa, in tema di investimenti nel capitale sociale, *"l'emergente necessità di circoscrivere, in linea con la ratio della misura di sostegno all'avvio dell'impresa sociale medesima, l'arco temporale utile ai fini della fruizione dell'agevolazione sugli investimenti riducendo al contempo i rischi di operazioni dettate da finalità meramente speculative"*. AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) trasmessa a corredo dello schema di decreto in titolo, p.4.

- che il periodo minimo di detenzione dell'investimento è elevato da tre a cinque anni¹⁵.

Avuto riguardo al tenore letterale delle disposizioni vigenti, suscettibili di dar luogo ad incertezze interpretative¹⁶ e della precisazione circa la *ratio* perseguita, si condivide l'esigenza di apportare chiarimenti e correttivi anche al fine di consentire una migliore e puntuale calibrazione degli effetti finanziari associabili alle misure in commento.

In proposito, la RT all'esame, dopo essersi soffermata brevemente sulla portata delle novelle, afferma che le disposizioni non comportano maggiori oneri finanziari, per effetto dell'introdotta limite temporale relativo alla costituzione di imprese sociali e all'innalzamento del periodo di mantenimento dell'investimento nel capitale dell'impresa sociale.

Si ricorda che la stima originaria associata alle agevolazioni in commento aveva ipotizzato maggiori oneri in misura pari a 0,2 mln di euro su base annua per la prevista deducibilità IRES e di importo pari a 1,8 mln di euro di competenza annua per la detrazione IRPEF.

Considerato che la quantificazione è stata operata in relazione a disposizioni che sono state interessate da non trascurabili modifiche¹⁷, tenuto conto del tempo decorso dalla quantificazione originaria che assumeva a base della stima dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2016 (esercizio 2015), si invita a valutare l'opportunità di poter disporre di maggiori informazioni, offrendo un aggiornamento della stima riferito puntualmente alle disposizioni nel testo risultante dalle novelle introdotte con elaborazioni sulla base dati ed elementi più recenti.

Un ulteriore aspetto - che non sembra essere stato analizzato né nella RT associata all'art. 18 vigente né nella RT in esame - riguarda l'apprezzamento del possibile effetto incentivo che le suddette disposizioni fiscali potrebbero generare, con il conseguente

¹⁵ In considerazione di quanto precede potrebbero essere ammesse all'agevolazione investimenti che ancorché effettuati dopo il 20 luglio 2017 (nella nuova formulazione proposta, l'investimento agevolabile è quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112) riguardino imprese sociali qualificate come tali ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data sia pure con il limite della sussistenza del requisito massimo dei cinque anni di avvenuta acquisizione della qualifica di impresa sociale. Al fine di evitare incertezze applicative potrebbe essere opportuno un chiarimento normativo sul punto.

¹⁶ Le incertezze potrebbero derivare, ad esempio, dal fatto che il periodo massimo di avvenuta costituzione della società per poter beneficiare di un investimento fiscalmente agevolabile - indicato in **non più di trentasei mesi** - è fatto decorrere "**dalla medesima data**" che la norma stessa precisa poco prima. Si potrebbe quindi intendere per tale data, sulla base del tenore letterale, quella di entrata in vigore del decreto legislativo 112/1997 anche se poi ne deriverebbe una lettura di non agevole comprensione. In proposito, in un commento della disciplina di cui all'art. 18 del D.Lgs. 112/2017, con specifico riguardo alle agevolazioni per gli investimenti si legge che "*l'impresa sociale del cui capitale si tratta, deve essere una società costituita dopo o comunque non più di trentasei mesi prima l'entrata in vigore del decreto (20 luglio 2018) e deve aver acquisto la qualifica di impresa sociale successivamente a tale data, cioè sulla base del nuovo decreto e non già all'abrogato d.lgs. 155/2006*" da A. FICI - La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica - L'impresa sociale n. 9 settembre 2017, p. 12.

¹⁷ In aggiunta a quelle sopra riportate si segnalano: il nuovo termine massimo di cinque anni (in luogo dei 36 mesi) dall'acquisto della qualifica di impresa sociale; - l'imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

possibile aumento degli oneri nel tempo¹⁸ e, quindi, dar luogo a un differente andamento rispetto a quello ipotizzato.

Articolo 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che si tratta della clausola di invarianza finanziaria.

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista formale, potrebbe essere opportuno riformulare più correttamente il testo dell'articolo 9, recante "Clausola di invarianza finanziaria", prevedendo che: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

¹⁸ L'ISTAT rappresenta che nel settore *non profit* sono presenti - oltre ad associazioni, cooperative, fondazioni - anche istituzioni aventi altra forma giuridica (26.756 secondo i dati forniti nella nota dell'ufficio stampa dell'ISTAT del 20 dicembre 2017) tra le quali si annoverano anche le imprese sociali con forma giuridica di impresa. <https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-non-profit>.